

Audizione alla Commissione Giustizia del Senato sul Disegno di legge n. 1662 (Delega processo civile)
22 settembre 2020

Ilaria Pagni, professore ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Firenze, avvocato

Premessa.

In generale: serve un intervento sul codice di procedura civile?

È noto che le cause dei ritardi della giustizia civile risiedono in fattori di tipo strutturale, e che gli interventi sul rito, per quanto tesi ad assicurare l'obiettivo (art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. a, DDL) della "*semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile*", raramente sono la risposta al problema.

Se tuttavia, come sembra, in questo caso alle modifiche delle norme del codice si accompagneranno misure di carattere organizzativo, è il momento anche di valutare se in generale sia opportuno o meno un intervento sul codice di procedura civile, e poi quale sia il giudizio complessivo sull'intervento proposto col DDL che stiamo esaminando.

Ora a me pare che sia (sarebbe) certamente opportuno un intervento volto *i)* alla revisione di quelle previsioni, soprattutto del secondo libro, che recano traccia di interventi del legislatore, ripetutisi negli anni e non sempre coordinati tra loro, *ii)* alla armonizzazione con gli interventi della giurisprudenza pretoria della Corte di Cassazione e con le leggi speciali più rilevanti, *iii)* alla creazione di un maggior raccordo con le regole tecniche dovute all'evoluzione digitale (che debbono essere portate nel codice, a livello di disposizioni di attuazione).

Ed è probabilmente anche giunto il momento di correggere alcune rigidità che, per come è scritto – e inteso – il meccanismo delle memorie nell'art. 183 c.p.c. attuale, impediscono l'utilizzo di quel *case management* che consentirebbe di adattare il rito alla maggiore o minore complessità della controversia. Nella Relazione del 1940 al codice si era rilevato che "*il codice è ispirato al principio della adattabilità (o, come anche autorevolmente fu detto, della elasticità) del procedimento*" e che "*la legge, invece di costruirlo tutto d'un pezzo, lo ha costruito come un congegno composto di pezzi smontabili e tra loro variamente combinabili, che sta alla sensibilità delle parti e alla saggezza del giudice rimontare caso per caso*". Quello che serve è un rito adatto alla complessità potenziale della causa, ma semplificabile, su accordo del giudice e delle parti, quando la complessità non ricorre.

È viceversa pericoloso un intervento che non sia davvero ponderato, e che non sia frutto di un confronto effettivo con gli operatori e con l'Accademia, perché si tratterebbe di una impresa che in questo momento storico non può rischiare insuccessi.

Soprattutto, gli interventi sul rito, a fronte di una disciplina del processo che dal 2009 ha trovato una sistemazione sufficientemente rodada, se non ne rappresentano un

sicuro miglioramento, rischiano di essere ulteriore fonte di ritardo, per la necessità di una metabolizzazione da parte di chi il processo è chiamato ad utilizzare.

Anticipo subito che non mi sembra che con l'art. 3 sia stato effettivamente "sostituito l'articolato procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato modellato sull'elastico schema procedimentale del rito sommario", come pure si legge nella Relazione: ma questo perché nell'iter che ha preceduto la redazione del testo attuale è stata progressivamente abbandonata l'idea di far ricorso al modello dell'art. 702 bis che si presta a controversie a istruttoria prevalentemente documentale o in ogni caso di scarsa complessità istruttoria, ed è stato adottato piuttosto un meccanismo che distribuisce diversamente le memorie a valle e a monte della prima udienza, con alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi di cui tra poco dirò.

Prima però di scendere all'esame del rito, vorrei svolgere alcune considerazioni preliminari su un'area di intervento particolarmente delicata, che è quella della deflazione del contenzioso attraverso strumenti di prevenzione e composizione negoziale della lite, della quale si occupa l'art. 2 del DDL.

Art. 2 (Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)

1° comma, lett. a) "Escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria"; cui si aggiunge, alla lett. d), la previsione di "limitare la condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica".

Osservazioni.

Nel merito. Non vi è dubbio che il meccanismo dell'art. 696-bis, ripreso all'art. 8 L. 24/2017, sia in generale più adatto alle controversie in materia di responsabilità sanitaria di quello previsto dal D.Lgs. 28/2010, quando la composizione negoziale della lite richieda l'intervento di un ausilio tecnico, perché dinanzi agli organismi le parti rischiano di sopportare i costi di una consulenza che poi, nel successivo processo, viene degradata a livello di "prova atipica" e pressoché sempre rinnovata.

Ciò non toglie che la soppressione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva sia una scelta prematura, dal momento che il funzionamento dell'art. 8 L. 24/2017 non è stato ancora sufficientemente testato, e il sistema complessivo non si è ancora potuto assestare.

Innanzitutto, se, come si prevede di fare, si conserva nella materia sanitaria la mediazione demandata dal giudice, prevista dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, è opportuno conservare anche la mediazione preventiva dinanzi agli organismi, per consentire lo sviluppo di una specializzazione che altrimenti verrebbe a mancare.

Inoltre, nelle controversie in materia sanitaria che non richiedono l'apporto del sapere tecnico (ad esempio, quelle in cui si discuta della lesione del diritto al consenso informato), oggi la prevenzione del contenzioso grazie all'intervento del mediatore può essere facilitata dal fatto che, col decreto semplificazioni, è stata finalmente modificata la norma sulla responsabilità erariale del funzionario che in passato era stata una degli ostacoli al raggiungimento degli accordi (il funzionario risponderà

infatti soltanto per dolo nel caso di condotte commissive, quali sono quelle che conducono al raggiungimento dell'accordo, e continuerà invece a rispondere anche per colpa grave, in caso di condotta omissiva, quale potrebbe essere quella di una mancata adesione al tentativo di mediazione).

Per un migliore funzionamento complessivo del sistema occorrerebbe però: *i)* rivedere l'art. 8 della L. 24/2017, introducendo nella disciplina della consulenza tecnica preventiva in funzione di conciliazione della lite norme *ad hoc* - oggi totalmente assenti - per il miglior funzionamento del tentativo di conciliazione condotto dal consulente tecnico; *ii)* riscrivere le norme del D.Lgs. 28/2010, e in particolare l'art. 8, ritagliando l'istituto della mediazione in materia sanitaria (preventiva e demandata dal giudice) sulla specificità di quel tipo di controversia; *iii)* raccordare normativamente le forme di gestione diretta del sinistro interne alle Aziende sanitarie coi meccanismi di prevenzione del contenzioso contenuti nell'art. 8 L. 24/2017 e nel D.Lgs. 28/2010.

1° comma, lett. a) *“Escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali”*.

Osservazioni. Il ricorso alla mediazione regolata dal D.Lgs. 28/2010 in materia bancaria e finanziaria, di cui oggi si propone la soppressione (sul presupposto che vi sia una efficace alternativa nei meccanismi previsti dal TUB e dal TUF, che però vedono l'intermediario convenuto, e non attore), può avere invece particolare utilità, soprattutto ove raccordato con gli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII).

Mantenendo il ricorso alla mediazione, le questioni tra cliente e banca che poi sfociano nella crisi di impresa o nel sovraindebitamento del soggetto non fallibile - e che vedono il cliente soggetto passivo del procedimento, e non attivo, come nelle procedure ABF ACF - possono essere gestite in una prima fase (quella che oggi si colloca immediatamente dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo da parte della banca e prima che si renda necessario il ricorso all'OCRI) attraverso il ricorso alla mediazione dinanzi agli organismi, cosa che le procedure ABF e ACF, per il loro diverso oggetto, non consentono.

Il funzionamento della mediazione in questi settori, penalizzato finora da una non ampia diffusione della mediazione *on line* (e da un ricorso eccessivo semmai alla mediazione telefonica), potrebbe essere rivitalizzato oggi grazie agli investimenti nelle infrastrutture digitali, che consentiranno ai dipendenti degli intermediari preposti al contenzioso, sovraccaricati dalle mediazioni, una più distesa gestione delle controversie, non possibile in precedenza. Anche in questo settore la specializzazione degli organismi è fondamentale (di nuovo, la mediazione demandata dal giudice mostra, proprio nella materia bancaria e finanziaria, stando ai dati che sono stati raccolti in apposite ricerche curate dalle Università, una alta percentuale di successi nei distretti dove la mediazione presso gli organismi è stata coltivata), e sarebbe opportuno un collegamento con la Banca d'Italia e la Consob, e la previsione di sanzioni reputazionali per gli intermediari che non cooperino, sul modello di quanto previsto dall'art. 8 L. 24/2017 per le assicurazioni che non si siedano al tavolo della conciliazione in materia sanitaria.

1° comma, lett. h), n. 3: Istruzione stragiudiziale nei procedimenti di negoziazione assistita.

Mentre l'acquisizione e lo scambio tra le parti di documenti preesistenti alla lite sono certamente utili a mettere a fuoco i termini della controversia e il rischio di causa (e si prestano meno al timore di abusi), la formazione stragiudiziale di un equivalente della prova costituenda, quale è "*l'acquisizione di dichiarazione da parte di terzi su fatti rilevanti*" (comma 1, lett. g.), è un momento assai delicato della raccolta della prova. Per evitare abusi a mio avviso non basta la previsione delle sanzioni disciplinari, né è sufficiente la possibilità di una rinnovazione della prova in giudizio, perché il testimone che ha reso la dichiarazione scritta tenderà a non distaccarsi da quella per evitare sanzioni; inoltre, o il giudice provvederà sempre alla rinnovazione, e allora si vanificherà l'utilità dello strumento, oppure non lo farà se non in casi eccezionali, e allora si perderà la garanzia della principale forma di controllo effettivo sulla verità delle dichiarazioni, che è quella della presenza del giudice.

Dal momento che la finalità della raccolta della prova costituenda è evitare che la lite approdi in giudizio, sarebbe opportuno allora limitarne l'utilizzo alla fase stragiudiziale, prevedendo che la prova testimoniale venga svolta *ex novo* in caso di fallimento del tentativo.

Art. 3 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)

Osservazioni. La proposta di optare per il ricorso quale forma dell'atto introduttivo dei giudizi a cognizione piena è ragionevole, se il motivo della scelta è che il ricorso è ritenuto una forma di atto più adatta al processo telematico.

Condivido anche l'opportunità, anche su un piano di semplificazione, di scegliere un modello unitario di atto introduttivo per tutti i riti a cognizione piena, quale primo passo per portare ad unità la disciplina processuale.

Perché però nella scelta tra la citazione ad udienza fissa e il ricorso, quest'ultimo sia preferito quale forma più appropriata per un processo ispirato al principio di ragionevole durata, non basta prevedere l'avvio della causa con ricorso, ma occorre che il termine di centoventi giorni previsto alla lett. b), n. 2, venga davvero rispettato, con la previsione di conseguenze a carico di chi ingiustificatamente non lo faccia.

E' noto infatti che nel rito del lavoro, una volta venuto meno l'effetto delle misure ordinamentali e organizzative che ne avevano accompagnato l'introduzione e favorito il successo, quando il numero delle controversie è aumentato si è dilatato il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la data della prima udienza, nonostante il meccanismo del ricorso fosse stato introdotto proprio per consentire al giudice di organizzare il carico dei ruoli stabilendo il giorno dell'udienza di trattazione della causa.

Il modello proposto nel comma 1, lett. b, n. 3-8 Il modello proposto dal DDL non riduce il numero di memorie rispetto a quelle attuali ma le distribuisce diversamente a valle e a monte della prima udienza per consentire che a questa si arrivi con la già avvenuta fissazione del *thema decidendum*. L'idea è buona, ma di difficile realizzazione per le eventualità che si possono verificare in liti di varia tipologia quali sono quelle civili e commerciali che confluiscono in questo rito.

Non si ha una effettiva riduzione dei tempi, perché nell'un caso (sistema attuale) l'udienza è fissata a novanta giorni, cui si aggiungono gli ottanta giorni delle tre memorie dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., per un totale di cinque mesi e venti giorni, mentre nell'altro caso (sistema che si vorrebbe introdurre) l'udienza è fissata a centoventi giorni, cui si aggiungono i cinquanta giorni delle memorie istruttorie, per un totale, di nuovo, di cinque mesi e venti giorni.

I limiti del modello Non si può escludere, però, che il convenuto si costituisca direttamente all'udienza, non avendo da spendere domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto o chiamate di terzi, ma sollevando eccezioni in senso lato cui comunque l'attore dovrà poter replicare (senza che possa operare il limite di cui alla lett. b), n. 4: venti giorni prima dell'udienza, che può riferirsi solo alle eccezioni *già sollevate* dal convenuto): nel qual caso la prima udienza sarà destinata ad essere rinviata.

Inoltre, la limitazione della possibilità di modificare la domanda solo a quanto necessario in conseguenza delle difese delle altre parti (lett. b), n. 5), si pone in contrasto con gli approdi della giurisprudenza della Cassazione del 2015 e del 2018 a proposito delle domande complanari, che consentono di evitare le ricadute sul piano dell'economia extraprocessuale di una limitazione eccessiva della efficacia preclusiva del giudicato relativo al singolo processo. Il che impone una maggiore flessibilità del rito.

Una alternativa In alternativa al modello proposto, escluderei il ricorso al rito del lavoro, pure suggerito da qualcuno in luogo di quello contenuto nel DDL. Se pure quel rito si fa apprezzare moltissimo (perché – a dispetto delle preclusioni anticipate – è un rito flessibile in cui il giudice fa ampio uso del potere di direzione della causa previsto dall'art. 175 c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio, senza che vi siano mai state particolari proteste da parte degli utenti di quel circuito), quel rito, però, funziona bene sia con riferimento ad una tipologia di cause in cui sono minori le eventualità che richiedono uno *ius variandi* in corso di causa rispetto a quelle del processo civile e commerciale, sia perché è pensato per operare in un contesto sociale peculiare, con un numero ridotto di difensori, tutti parimenti preparati, e con giudici abituati allo studio del fascicolo fin dalle prime battute del giudizio.

In alternativa al modello proposto, si potrebbe allora, invece, mantenere il sistema attuale quanto alla distribuzione delle memorie e prevedere un principio di delega da attuare nel senso che alla prima udienza, dopo lo scambio del ricorso e della comparsa di risposta, "*il giudice senta i difensori circa le modalità di trattazione della causa più adeguate alla natura e alla complessità della stessa*", fissando conseguentemente il

numero e i termini per le memorie d'accordo con le parti, secondo un modello di calendarizzazione che rispetta i principi del *case management* e il potere di direzione della causa ex art. 175 c.p.c.

Ciò anche per evitare che l'occasione per introdurre elementi di flessibilità sia sprecata con un procedimento, oltretutto identico anche per le cause dinanzi al giudice di pace, che complica la trattazione delle cause più semplici, trascurando gli aspetti di necessaria differenza tra le diverse tipologie di controversie.

L'udienza di trattazione In questo modo si valorizzerebbe l'udienza di trattazione (altrimenti ridotta ad uno spazio per concedere termini obbligati per le memorie istruttorie), cui il giudice sarebbe "costretto" ad arrivare previo studio del fascicolo, si potrebbero ridurre i tempi del processo ove alla causa non servano ulteriori memorie che non siano quelle istruttorie, e si terrebbe maggior conto della necessità di un "abito su misura" a seconda della complessità della lite.

Sarebbe in ogni caso opportuno, nella logica di valorizzazione della prima udienza con finalità acceleratorie del processo, anche prevedere una presa di posizione del giudice fin dall'udienza di trattazione sulle eccezioni *litis ingressum impediennes* o in generale su questioni di rito tali da chiudere la controversia (difetto di litisconsorzio necessario, di legittimazione ad agire, di interesse ad agire, di giurisdizione, di competenza), e su questioni di merito assorbenti (secondo il principio della ragione più liquida) per evitare lo spreco della "risorsa giustizia" in istruttorie defatiganti su prove costituenti e CTU, cui poi faccia seguito, comunque, la decisione della controversia in rito o sulla preliminare di merito.

La definizione immediata delle cause nelle quali si pongano questioni impedienti di rito o questioni preliminari di merito a carattere assorbente, postulata dall'art. 187, secondo e terzo comma, è un potere-dovere del giudice qualunque sia il modello processuale adottato.

Per converso, anche per evitare pronunce implicite su questioni di rito (come è avvenuto in materia di difetto di giurisdizione), sarebbe opportuno chiarire una volta per tutte il diverso regime di rilevabilità del difetto per quanto attiene alle questioni processuali impedienti (Cass. civ., sez. un., 4-03-016, n. 4248), rispetto a quello del difetto di giurisdizione e dei requisiti extraformali che la Corte ritiene sanabili.

A proposito della funzione della prima udienza, non comprendo la ragione per cui si preveda che, anziché in quella sede, il giudice indichi alle parti nell'ordinanza con la quale provvede sulle prove i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della udienza fissata per l'ammissione delle prove (lett. b), n. 7): è vero che la necessità di chiarimenti può sorgere quando il giudice prepara l'istruttoria, e dunque in quella occasione la richiesta può essere ripetuta, ma di certo sarebbe opportuno che i chiarimenti venissero chiesti già in prima udienza, anche per far emergere – prima delle memorie istruttorie - il carattere controverso o pacifico delle singole allegazioni delle parti nell'ottica di valorizzare il funzionamento del principio di non contestazione.

Insomma: come oggi l'art. 101 c.p.c. è pensato per un rilievo d'ufficio al momento della decisione, ma l'art. 183, 4° comma, c.p.c. prevede che le questioni rilevabili d'ufficio vengano indicate sin dall'udienza di trattazione, così la previsione dell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 7, si dovrebbe aggiungere, e non sostituire, alla richiesta di chiarimenti fatta nell'udienza di cui al n. 6.

La non contestazione Nella logica di un miglior funzionamento di questo principio, prevederei – in uno dei punti da 3 a 5 della lett. b del comma 1 - in modo esplicito la necessità che i fatti siano esposti da attore, convenuto e terzo chiamato in maniera tale da agevolare la loro ammissione o negazione ad opera delle controparti, per consentire l'effettivo operare del principio di non contestazione (che ha una finalità acceleratoria, poiché evita istruttorie defatiganti, e si sposa sia con questa finalità che col dovere di leale collaborazione di cui all'art. 14 DDL).

Al medesimo fine della accelerazione, inserirei anche una previsione nel senso che: *“La contestazione dei fatti avvenga a pena di decadenza nell'ultimo atto utile a consentire alle altre parti di darne la prova stabilendo altresì che la contestazione, una volta effettuata, non debba essere ripetuta”*: la prima parte della previsione serve a evitare che spostando la contestazione troppo in avanti si vanifichi l'effetto acceleratorio; la seconda parte serve invece ad evitare la distorsione, diffusa nella pratica, per cui, per timore che la contestazione non ripetuta si ritenga rinunciata, l'atto di parte è spesso appesantito da inutili e continue ripetizioni, in spregio al principio di chiarezza e sinteticità pure evocato, dal DDL, all'art. 12, comma 1, lett. d).

Comma 1, lett. c L'opzione per un modello decisorio analogo a quello dell'art. 281 *sexies* è condivisibile. Suggerisco però - sia per evitare che il giudice arrivi alla discussione con la pronuncia “in tasca” e non ascolti i difensori, sia perché oggi la sentenza contestuale è riservata alle cause più semplici, e il modello dell'art. 429 (in cui la lettura in udienza del dispositivo è la regola, rispetto all'eccezione del deposito nei sessanta giorni della motivazione) ben si attaglia a cause, quelle di lavoro, che sono assai più ripetitive di quelle civili e commerciali - di prevedere che la sentenza, completa di motivazione, non sia pronunciata in udienza, ma venga depositata in cancelleria entro cinque giorni dall'udienza di discussione, o, in caso di particolare complessità, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)

Osservazioni. Il criterio della complessità della causa, che, ai fini della differenziazione del rito, si è proposto di applicare *ex post*, a causa introdotta, e che è ricavato da ciò che incide sul profilo organizzativo (con le conseguenze sull'articolazione delle difese e sulla fase istruttoria), viene utilizzato nell'art. 4, comma 1, lett. a) – ma allora con un necessario cambiamento di significato - per individuare, *ex ante*, i casi in cui il tribunale dovrà continuare a giudicare in composizione collegiale.

Nella prima funzione, non è necessariamente “complessa” una causa complicata in diritto perché il momento dello studio e della decisione non incidono sul rito, mentre è certamente “complessa” una causa con una pluralità di parti e con una istruttoria complicata.

Nella seconda funzione, quando si tratta cioè di scegliere tra “giudice monocratico” e collegio”, anche la causa complicata in diritto diventa complessa a quei fini.

Le cause particolarmente complesse in diritto richiedono uno scambio di opinioni possibile solo dinanzi ad un collegio (che non a caso, oggi, con il processo affidato ad un giudice monocratico, i tribunali cercano di recuperare con gli incontri di sezione e l’individuazione di linee guida, che non raggiungono tuttavia il medesimo risultato anche perché prescindono dalle particolarità del caso di specie). La difficoltà sta però nell’individuare a priori l’“oggettiva complessità giuridica della causa”, al di là delle ipotesi che già hanno dato vita alla competenza delle sezioni specializzate, alla cui collegialità non è opportuno rinunciare.

La collegialità in appello è in ogni caso irrinunciabile (peraltro, mi sembra che l’art. 6 DDL non vi rinunci).

Modificherei il modello decisorio negli stessi termini indicati per il procedimento davanti al giudice monocratico: deposito della sentenza entro cinque giorni, o, in caso di particolare complessità, entro i sessanta giorni successivi.

Art. 5 (Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

Osservazioni. Più che uniformare il processo dinanzi al giudice di pace a quello dinanzi al tribunale (visto che il numero di memorie contemplato all’art. 3 potrebbe essere eccessivo in quel procedimento), prevederei di “introdurre preclusioni anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace per consentirne uno svolgimento ordinato e accelerato”. Non sopprimerei il tentativo obbligatorio di conciliazione, vista tra l’altro l’origine storica della figura del giudice di pace, che ha sostituito il giudice conciliatore, e che si ritrova nell’art. 322 c.p.c. (“*Conciliazione in sede non contenziosa*”).

Art. 6 (Giudizio di appello)

Osservazioni. Condivido la scelta di sopprimere gli artt. 348-*bis* e *ter* che hanno creato più guasti che altro, e che normalmente vengono sostituiti, nelle Corti d’appello, da un uso intelligente dell’attuale art. 281-*sexies*.

Alla lettera b), scriverei “*ivi compresa la proposizione dell’appello incidentale e la riproposizione delle domande non accolte e delle eccezioni non accolte e respinte*”, così chiarendo una volta per tutte il significato delle eccezioni non accolte ed evitando che – per effetto di decisioni come Cass. civ., sez. un. 12-5-2017, n. 11799 - l’appellato debba proporre appello incidentale, coi costi conseguenti (contributo unificato), anche quando deve soltanto riproporre un’eccezione.

Sarebbe opportuno anche, in un’ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso derivante dall’interpretazione delle norme processuali, chiarire una volta per tutte i limiti soggettivi dell’appello incidentale tardivo e disciplinare i *nova* in appello in modo da superare i dubbi interpretativi (soprattutto circa la modifica della domanda e l’eccezione rilevabile d’ufficio).

Suggerisco di allineare il modello decisorio a quello del primo grado, e, anziché prevedere che *“il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale”*, di rispettare invece, come nel primo grado, l’istanza della parte che chieda la fissazione di altra udienza per la discussione, con un maggiore ossequio al diritto di difesa. Corretta la previsione della lettera f) in punto di inibitoria dell’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.

Per evitare l’elefantiasi degli atti di appello (in linea col principio dell’art. 12, comma 1, lett. d)) suggerisco un principio di delega nel senso della riscrittura degli artt. 342 e 434 c.p.c., nei termini che erano stati proposti dalla Commissione che aveva lavorato sulla sinteticità degli atti e che erano già stati oggetto di dibattito all’interno della Commissione nelle sue varie componenti (magistrati, avvocati, accademia):

“342. Forma dell’appello. – L’appello (...) deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 163 **e individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati**. Deve essere motivato **e indicare**, a pena di inammissibilità:

“1) **le censure alla** ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado **e la loro rilevanza**;

“2) **le violazioni di legge e la loro rilevanza.**”

(Il secondo comma rimane invariato.)

“434. Deposito del ricorso in appello. — Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 **e individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati**. L’appello deve essere motivato **e indicare**, a pena di inammissibilità:

“1) **le censure alla** ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado **e la loro rilevanza**;

“2) **le violazioni di legge e la loro rilevanza.**”

(Il secondo comma rimane invariato.)

Si tratta di un aggiustamento in chiave semplificatoria/chiarificatrice, volto ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma da parte del foro (nonostante Cass. civ., sez. un., 16-11-2017, n. 27199, che è intervenuta però soltanto sulla non necessità che venga formulato un progetto alternativo di sentenza): interpretazioni che finiscono non solo per appesantire inutilmente l’esposizione, nel timore di pregiudizievoli pronunce di inammissibilità, ma soprattutto per rallentare il lavoro delle Corti, in una situazione in cui l’appello è spesso il vero collo di bottiglia dei processi civili.

Suggerirei anche di intervenire sulla motivazione dei provvedimenti con un principio di delega volto ad eliminare le discrasie tra l’art. 118 disp. att. c.p.c. (che verrebbe soppresso) e l’art. 132 c.p.c. (che verrebbe mantenuto), e ribadire l’importanza della motivazione dei provvedimenti, a copertura costituzionale.

La prima norma, infatti, parla di “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”, mentre la seconda, più correttamente, parla di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”: l’esposizione dei

fatti è cosa diversa dalla esposizione delle ragioni di fatto della decisione; solo la seconda è vera motivazione.

Art. 9 (Procedimenti in camera di consiglio)

Osservazioni. Sugerirei un intervento più radicale sulla tutela camerale, con l'individuazione della linea di confine tra giurisdizione contenziosa nelle forme camerale e vera e propria giurisdizione volontaria, la revisione di quest'ultima e l'attribuzione a soggetti terzi, diversi dall'autorità giudiziaria, di tutte le ipotesi in cui il provvedimento di giurisdizione volontaria non incida su diritti soggettivi.

Art. 12 (Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

Osservazioni. Nella lett. d), in linea con la previsione della lett. e) (dove si contempla il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma), aggiungerei un divieto di sanzioni anche per la violazione del principio di sinteticità e chiarezza, ad evitare che quello che è un principio di civiltà si trasformi nell'ennesima occasione per atteggiamenti formalistici e punitivi.

Le norme attuative del principio di sinteticità e chiarezza qui espresso a livello di delega potranno essere così declinate.

Art. 121.

Chiarezza e sinteticità degli atti di parte. Libertà di forme

Le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Omissis

Art. 125.

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Gli atti di parte debbono esporre i fatti e le ragioni di diritto in maniera chiara e sintetica.

Omissis

Articolo 131

Chiarezza e sinteticità dei provvedimenti del giudice. Forma dei provvedimenti
in generale

Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica.

Omissis

Art. 46 disp. att. c.p.c.
(Forma degli atti giudiziari)

Gli atti giudiziari sono redatti in paragrafi numerati, preceduti da un indice generale.

Omissis

Nella lett. e) è opportuno prevedere anche la razionalizzazione di tutte le fonti del processo civile telematico, mediante l'incorporazione dei principi fondamentali nel libro I del codice di rito, distinguendo poi, nelle disposizioni di attuazione, i vizi che comportano nullità da quelli che comportano mere irregolarità sanabili.

Art. 14 (Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)

Osservazioni. Corretta e opportuna la previsione della lett. c) (*“prevedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o comunicare le ragioni del diniego”*).

Aggiungerei che la violazione ingiustificata del termine può costituire causa di responsabilità contabile e introdurrei un dovere di verità per la parte pubblica, intervenendo in questo senso (ma solo per la parte pubblica, visto che la parte privata non può essere tenuta in alcun modo ad un dovere di verità).